



COMUNE DI GIBELLINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

RELAZIONE TECNICA ANNO 2024

REDAZIONE DEL CATASTO INCENDI OCCORSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIBELLINA—
ANNO 2024

1. PREMESSA

Ogni anno, soprattutto, nel periodo estivo vengono distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, a cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo infido nemico che si nasconde in comportamenti superficiali o, peggio, dolosi.

Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte, ma anche del singolo cittadino. Una delle cause “storiche” degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l’anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino all’anno 2000 quando entra in vigore una più moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione. In altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.

La Regione Siciliana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, alla formazione del “*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*” definito come Piano AIB.

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi – ANNO DI REVISIONE 2015 – è stato redatto quale aggiornamento del Piano AIB 2005 vigente, approvato con D.P.Reg. n. 5 del 12/01/2005, come revisionato nel 2011 dal Servizio 9 – Pianificazione e Programmazione e apprezzato dalla Giunta di Governo con Deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012.

Il nuovo Piano AIB tiene altresì conto degli elementi innovativi introdotti con le “Linee guida per la pianificazione e progettazione a livello provinciale dell’attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione per l’anno 2014”, dal progetto ATeSO (“Adeguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale della Regione Siciliana”) e dal progetto Nuova Dorsale Radio Digitale (“Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”).

Inoltre, la presente versione del Piano AIB, risultato di ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla prima stesura dello stesso, del dicembre 2014, in accordo con gli Uffici, finalizzato alla conservazione dell’intero territorio boschivo, programma l’insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell’individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell’attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l’individuazione delle aree percorse dal fuoco, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 353/2000 art. 10; la legge recita che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; inoltre tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, devono avere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.

Su tali aree è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede – al comma 2 dell’articolo 10 - l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

a. Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d’uso preesistente all’incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica

incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

b. Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

c. Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

A titolo semplificativo negli elenchi di seguito allegati, ad ogni vincolo è stata attribuita una lettera come segue:

Vincolo A

Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni

Vincolo B

Nelle zone boscate e nei pascoli è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive fatti salvi i

casi previsti al medesimo comma

Vincolo C

Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi

Vincolo D

Sono vietate per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute

con risorse finanziarie pubbliche, salvo i casi del medesimo comma...

NOTA: In riferimento al **Vincolo C**, le zone boscate richiamate dal medesimo, sono quelle che si possono desumere dai dati catastali alla voce "qualità" del singolo fondo.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "Catasto degli Incendi", le aree percorse dal fuoco "congelandole".

È evidente che a fronte di una soluzione semplice spesso si accompagnano difficoltà oggettive.

Per realizzare il "Catasto degli Incendi", infatti, servono risorse, uomini e mezzi di cui gli enti locali non sempre dispongono.

A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22/10/2007 ha dettato i termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi (come detto) anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

Va specificato che la legge n° 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

3. DEFINIZIONI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n° 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000. In particolare il comma 2 recita: *"Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (vedi riquadro) ... (omissis)";*

BOSCO: Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempre che di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, individuate secondo i criteri determinati con Decreto Presidenziale 28 giugno 2000, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. I terreni su cui sorgono le formazioni boschive, come prima definite, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla

produzione del frutto.

Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione Siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale di cui all'art.2 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57". La definizione di bosco utilizzata, invece, per la realizzazione del nuovo inventario nazionale delle foreste e del carbonio (INFC) considera bosco le superfici minime di 5.000 mq, con copertura minima del 10% e altezza delle piante maggiore di 5 metri, in linea con la definizione adottata dalla FAO.

PASCOLO: Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

INCENDIO BOSCHIVO: Ai sensi dell'art. 33 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto dall'art. 34 della L.R. 14/2006, nel territorio della regione siciliana trova applicazione la definizione di incendio boschivo di cui all'articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 , che recita: "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."

INCENDIO DI INTERFACCIA: Si definiscono incendi di interfaccia tutti gli incendi che interessano le "aree di interfaccia", ovvero, così come definite nel manuale operativo per la redazione dei Piani di Emergenza comunali, quelle porzioni di territorio nelle quali l'interconnessione fra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta, ovvero quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento (ad es. dovuto alla combustione di residui vegetali o all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani ecc.) sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le aree di interfaccia sopra descritte ed individuate nei Piani di Emergenza comunali.

CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCENDIO BOSCHIVO

Per la classificazione degli incendi si farà riferimento a quella proposta da Brown e Davis (Forest Fire: Control and Use 1973) che segue il seguente schema:

Incendio sotterraneo (ground fire)

Il fuoco si sviluppa nel suolo e si propaga senza sviluppo di fiamma viva nell'humus e nella parte profonda della lettiera (fuoco sotterraneo superficiale) ovvero a maggiore profondità attraverso gli apparati radicali della vegetazione (fuoco sotterraneo profondo). Gli incendi sotterranei sono caratterizzati da una velocità di propagazione e da una intensità estremamente bassi.

Incendio radente (surface fire)

Il fuoco si sviluppa in superficie interessando gli strati alti della lettiera ovvero lo strato erbaceo o quello cespugliato che compone il sottobosco. In base allo strato vegetazionale interessato gli incendi radenti si distinguono in:

- a. Incendio di lettiera: quando il fronte di fiamma si propaga nella superficiale della lettiera composta da materiale poco compatto quali foglie secche, strobili, rami secchi e frammenti di corteccia. In genere, l'altezza della fiamma si mantiene piuttosto bassa, con velocità di avanzamento piuttosto contenuta, ma con forti variazioni in base alle condizioni meteorologiche e morfologiche.
- b. Incendio di strato erbaceo: il fuoco si propaga nello strato erbaceo bruciando le parti epigee dei vegetali erbacei che costituiscono, soprattutto quando sono secchi, materiale

fortemente combustibile. L'altezza della fiamma e la velocità di propagazione risultano superiori a quelle che caratterizzano gli incendi di lettiera.

- c. Incendio di sottobosco, arbustivo, cespugliato, macchia: il fuoco si propaga interessando le specie vegetali che compongono lo strato più alto del sottobosco ovvero le aree aperte ricoperte da arbusti cespugli o macchia. Le caratteristiche di questo tipo di incendio sono estremamente variabili.

In funzione delle caratteristiche vegetazionali dell'area interessata dall'evento, si possono distinguere:

- Fuoco radente di sottobosco
Nel sottobosco il fuoco ha le stesse caratteristiche di quello precedente: l'intensità e la velocità può risultare più contenuta:
 - ≡ per la minore esposizione al sole degli arbusti e quindi il tasso di idratazione resta più alto;
 - ≡ per la minore influenza del vento sulle fiamme.
- Fuoco radente di cespugliato in zona aperta
Nel cespugliato in zona aperta il fuoco si propaga tra i cespugli quali ginepro e ginestra, che compongono lo strato arbustivo interessando la parte fogliare, i rami di minore diametro e le parti epigee degli arbusti presenti. Il fuoco si presenta con:
 - ≡ Intensità di alcune migliaia di KW/m
 - ≡ Velocità di avanzamento variabile, alcune decine di m/min.
 - ≡ Fuoco radente di macchia bassa e gariga

La macchia bassa intesa come stato di degradazione della foresta mediterranea è rappresentata in particolare da cisto, rosmarino ed erica. La gariga intesa come ulteriore stato di degradazione conseguente all'incendio o al pascolo è rappresentata da isole di vegetazione erbacea, alternata a cespugli sempreverdi quali euforbia, timo, rosmarino, cisto, lentisco e ginepro. L'altezza dei cespugli è di circa 1,5 - 2 metri e sono ricchi di resine ed oli essenziali, sostanze con elevato potere calorifico. Nella macchia bassa i fronti di fiamma sono abbastanza continui, invece nella gariga il fuoco si presenta con irregolarità. Il fuoco brucia la parte fogliare degli arbusti xerotermici sempreverdi, nonché le parti morte e lo strato erbaceo; la modalità di propagazione dipende dalle caratteristiche e dalla continuità della macchia. I cespugli essendo molto ricchi di resine ed oli essenziali hanno un potere calorico più elevato della cellulosa.

L'altezza delle fiamme è elevata. Il fuoco si presenta con:

- Intensità intorno ai 10.000 KW/min
- Velocità di propagazione notevolmente elevate
- Fuoco radente di macchia alta

La macchia alta, detta anche macchia foresta, è formata in particolare da lentisco, terebinto, mirto, ginepri, corbezzolo, erica, fillirea, ed olivastro. L'altezza dei vegetali raggiunge anche i 5-6 metri. In questo caso c'è una maggiore commistione con specie arboree, quali le conifere, più o meno sviluppate.

Il fuoco si presenta con:

- Intensità circa 10.000 KW/m
- Velocità elevate, mediamente 70 m/min
- Altezza delle fiamme di circa 12

m Incendio di chioma

- Fuoco di chioma passivo o dipendente

Il fuoco nelle chiome dipende dall'avanzamento del fronte radente. I moti convettivi che si sviluppano per la presenza del fuoco di superficie determinano il preriscaldamento delle chiome fino a provocarne l'accensione. In questo tipo di incendio si ha la presenza di reazioni esplosive che interessano una singola pianta o gruppi di piante.

Si presenta con:

- Intensità di varie migliaia di KW/m
- Velocità di avanzamento subordinata a quella del fuocoradente
- Altezza della fiamma entro i 10 m dalla cima della pianta.

4. METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del “catasto” e pertanto l’approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

Il catasto incendi è stato istituito dal Comune di Gibellina con **G.M. n.133 del 03/10/2007** di **-Istituzione Catasto- censimento aree comunali boschive percorse da incendi-**;

con Deliberazione di **C.C. n. 53 del 12/10/2016** si è aggiornato il catasto delle particelle percorse dal fuoco fino al 31/12/2015;

È necessario effettuare l’aggiornamento del catasto incendio **anno 2024**.

L’iter amministrativo da seguire per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco sarà il seguente:

- ❖ Si provvede ad individuare ed a redigere l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, avvalendosi anche del Sistema Informativo Forestale (SIF) tramite il WEBGIS ufficiale che in tempo reale è possibile vedere le perimetrazioni validate del CFRS;


Come indicato nella “comunicazione” sul portale è stato possibile scaricare "Elenco particelle percorse dal fuoco", all'interno di detto applicativo, è possibile la visualizzazione ed il download delle particelle catastali (catasto AGEA) percorse dal fuoco.

Successivamente, con i tecnici comunali, è stata verificata la presenza di aree non interessate dal fuoco e quindi eliminate dell’elenco delle particelle disponibili sul portale.




Foglio	Particella	Intero/parziale
16	32	int
16	35	int
16	36	int
16	34	p
16	87	int
16	189	int
16	212	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
14	26	p
14	33	p
14	27	p
14	34	int
14	44	int
14	47	int
14	35	int
14	43	int
14	45	int
14	49	int
14	133	int




Foglio	Particella	Intero/parziale
16	87	int
16	189	int
16	90	p
16	212	p
16	167	p
14	33	p
14	34	p
14	52	int
	50	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
14	44	p
14	47	p
14	27	p
14	43	int
14	35	int
14	49	int
14	133	int
14	53	int
14	48	p
14	55	p



Foglio	Particella	Intero/parziale
16	32	int
16	35	int
16	36	int
16	34	p

Foglio	Particella	Intero/parziale



Tali divieti si applicano esclusivamente se la qualità delle particelle risulta essere area boschiva o a pascolo

Divieto variazione destinazione Boschi e pascoli 15 anni	Divieto costruzione edifici civili-attività Boschi e pascoli 10 anni	Divieto pascolo e caccia Boschi 10 anni	Divieto rimboscimento ingegneria ambientale Boschi e pascoli 5 anni
=18/07/203	18/07/2034	18/07/2034	18/07/2029
/	/	/	/


data inizio fuoco	18/07/2024 0.00.00
Identificativo	Incendi - ID 32899
comune	Gibellina - 81010
località	contrada scannagrillo
tot.sup. boscata (ha)	1,4476
tot.sup. non boscata (ha)	1,573
tot.sup.(ha)=sup.bosc.+sup.non bosc.+altre sup.bosc.	3,0206

Foglio	Particella	Intero/parziale
35	156	p
35	157	int
35	158	int
35	159	int
35	407	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
35	73	int
35	76	int
35	75	int
35	74	int
35	72	int


Foglio	particella	Intero/parziale
35	155	p
35	70	p
35	69	p
35	68	p
35	67	p
35	66	p
35	65	p
35	62	p
35	19	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
35	71	p
35	20	p
35	406	p
35	523	p
35	23	p
35	24	p
35	25	p
35	28	int
35	29	int




Foglio	Particella	Intero/parziale
34	59	p
34	56	p

Foglio	Particella	Intero/parziale




Foglio	Particella	Intero/parziale
33	168	p
33	169	p
33	150	p
33	151	p
33	146	p
33	125	p
33	103	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
33	104	p
33	408	p
33	86	p
33	76	p
33	87	p
33	77	p
33	78	p




Foglio	Particella	Intero/parziale
33	260	int
33	262	p
33	323	int
33	259	int
33	258	int
33	208	p
33	209	p
33	170	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
33	255	int
33	257	int
33	233	int
33	232	int
33	231	int
33	322	int




Foglio	Particella	Intero/parziale
40	19	int
40	22	int
40	23	p
40	24	p
40	25	int
40	69	p
40	68	int
40	3	p
40	1	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
40	41	int
40	40	int
40	39	int
40	38	int
40	37	int
40	42	int
40	44	int
40	45	p
40	46	p




Foglio	Particella	Intero/parziale
31	253	int
31	220	int
31	221	p
31	162	int
31	163	int
31	161	p
31	167	p
31	181	p
31	178	int
31	113	int
31	123	int
31	405	P
31	96	p
31	114	p
31	124	int
31	119	int
31	118	int
31	117	p
31	358	P
31	353	p
31	190	int
31	191	int
31	192	int

Foglio	Particella	Intero/parziale
31	466	int
31	195	int
31	467	p
31	380	int
31	381	int
31	185	int
31	187	int
31	466	int
31	125	int
31	126	p
31	129	p
31	120	p
31	457	p
31	383	P
31	382	int
31	194	int
31	346	int
31	202	p
31	345	int
31	343	p
31	122	p
31	193	int



Foglio	Particella	Intero/parziale
21	205	INT
21	204	INT
21	250	INT
21	203	INT
21	202	INT
21	201	int
21	273	int
21	200	p

Foglio	Particella	Intero/parziale
31	91	P
31	76	P
31	56	P
31	54	P
31	52	P
31	50	P
31	42	p
31	42	p




Tali divieti si applicano esclusivamente se la qualità delle particelle risulta essere area boschiva o a pascolo

Divieto variazione destinazione Boschi e pascoli 15 anni	Divieto costruzione edifici civili- attività Boschi e pascoli 10 anni	Divieto pascolo e caccia Boschi 10 anni	Divieto rimboscimento ingegneria ambientale Boschi e pascoli 5 anni
=30/07/2039	30/07/2034	30/07/2034	30/07/2029
/	/	/	/

data inizio fuoco 30/07/2024 0.00.00
 Identificativo Incendi - ID 32407
 comune Gibellina - 81010
 località magione
 tot.sup. boscata (ha) 7,8119
 tot.sup. non boscata (ha) 114,7039
 tot.sup.(ha)=sup.bosc.+sup.non
 bosc.+altre sup.bosc. 125,5803

Foglio	Particella	Intero/parziale
4	125	P
4	136	INT
4	142	P

Foglio	Particella	Intero/parziale



Tali divieti si applicano esclusivamente se la qualità delle particelle risulta essere area boschiva o a pascolo

Divieto variazione destinazione Boschi e pascoli 15 anni	Divieto costruzione edifici civili- attività Boschi e pascoli 10 anni	Divieto pascolo e caccia Boschi 10 anni	Divieto rimboscimento ingegneria ambientale Boschi e pascoli 5 anni
=10/08/2039	10/08/2034	10/08/2034	10/08/2029
/	/	/	/

data inizio fuoco	10/08/2024 0.00.00
Identificativo	Incendi - ID 32887
comune	Gibellina - 81010
località	scirocchi
tot.sup. boscata (ha)	0,6028
tot.sup. non boscata (ha)	3,0011
tot.sup.(ha)=sup.bosc.+sup.non bosc.+altre sup.bosc.	3,6039

Foglio	Particella	Intero/parziale
43	1	INT
43	2	INT
43	3	INT
43	4	INT
43	501	INT
43	435	P

Foglio	Particella	Intero/parziale
43	90	INT
43	91	INT
43	92	INT
43	93	INT
43	94	INT
43	95	P

43	38	P
43	8	P
43	20	P
43	19	P
43	17	INT
43	437	INT
43	15	P
43	14	INT
43	11	INT
43	12	INT
43	18	P
43	16	P

43	156	P
43	10	P
43	89	P
43	21	P
43	381	P
43	16	P
43	435	P
43	83	P
43	9	P
43	10	P
43	15	P